

REGOLAMENTO RIPRESE AUDIOVISIVE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 - 1. Il Comune di Calcinaia, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del consiglio comunale.

2. Le riprese audiovisive sono effettuate dal Comune con l'eventuale ausilio di società o professionisti specializzati e diffuse in differita streaming attraverso il sito istituzionale del Comune, il canale You Tube istituzionale e alcuni social network attivati dal Comune al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini e alle cittadine dell'attività del consiglio comunale.

3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - 1. Ai fini dell'informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, vengono affissi avvisi chiari e sintetici all'ingresso e all'interno della sala consiliare dell'esistenza delle videocamere e della diffusione delle registrazioni.

Art. 3 - 1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del consiglio comunale devono presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al presidente del consiglio, nella quale devono essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (web, diretta, differita).

2. Il presidente del consiglio, raccolta la comunicazione, può rilasciare al richiedente l'autorizzazione a effettuare le riprese. L'autorizzazione può avere una durata temporale specifica.

3. L'autorizzazione da parte del presidente comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi del regolamento UE n.2016/679 "General Data Protection Regulation", restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse.

Art. 4 - 1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese hanno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del consiglio comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al consiglio comunale.

3. Le registrazioni delle sedute, diffuse su internet in streaming, tramite canali social, vengono messe a disposizione sul sito istituzionale del Comune dopo la seduta consiliare, attraverso il link al profilo You Tube istituzionale, e successivamente archiviate in modalità idonea.

4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

5. Il presidente del consiglio, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 5 - Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 6 – 1. La presente disciplina, ai sensi del vigente statuto comunale, entra in vigore all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.